

Civile Sent. Sez. 3 Num. 1656 Anno 2016

Presidente: SALME' GIUSEPPE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 29/01/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 14738-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, quale cessionaria del ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma Riscossione spa, già SOGET - Riscossione spa), in persona del suo procuratore speciale Dott. Antonio De Giorgi; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AFRICA 40, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA SORDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO CHIARELLI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2015

2021

L.R.

**contro**

DE VITIS SANTA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 547/2013 della CORTE D'APPELLO  
di LECCE, depositata il 03/12/2013, R.G.N. 415/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. LINA  
RUBINO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

14738/2014  
R.G. 15046 \ 2014

## I FATTI

De Vitis Santa conveniva in giudizio Equitalia Sud s.p.a. dinanzi al Tribunale di Taranto, lamentando l'illegittimità di due intimazioni di pagamento notificate il 20.1.2011, per omessa compilazione della relata di notifica delle impugnazioni e per l'inesistenza dei titoli esecutivi, lamentando di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento. Chiedeva quindi dichiararsi l'inesistenza della notifica delle intimazioni e la inesistenza e/o improcedibilità o nullità dell'azione esecutiva iniziata.

Equitalia Sud s.p.a. nel costituirsi eccepiva anche l'inammissibilità dell'opposizione proposta per decorso dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.

Il Tribunale di Taranto accoglieva l'opposizione proposta, e dichiarava nulle le intimazioni opposte.

La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n.547 del 2013 qui impugnata, rigettava l'impugnazione di Equitalia.

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di De Vitis Santa, per la cassazione della sentenza n. 547 del 2013 depositata in data 3.12.2013 dalla Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.

La De Vitis, regolarmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

## LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud s.p.a. deduce la violazione degli artt. 442 primo comma, 444 primo e terzo comma, 618 bis c.p.c., nonché dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46\99 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. .

La questione sottoposta all'attenzione della Corte è se appartiene alla competenza funzionale del giudice del lavoro l'opposizione a cartella esattoriale o a intimazione di pagamento emessa in materia di omesso pagamento di contributi previdenziali.

La società incaricata della riscossione, ricorrente, lamenta che la corte d'appello abbia deciso erroneamente sul punto della competenza per materia del giudice adito, affermando che essa spetterebbe al tribunale ordinario anziché alla competenza

funzionale del giudice del lavoro, pur essendo le due intimazioni di pagamento opposte state emesse per il mancato pagamento di contributi previdenziali.

Con il **secondo motivo**, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 617 del c.p.c. e dell'art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46\99 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. . per non aver la corte d'appello preso in considerazione l'eccezione di inammissibilità della opposizione, formulata dalla attuale ricorrente fin dal primo grado, in quanto tardiva, avendo essa natura di opposizione agli atti esecutivi ed essendo stata proposta oltre venti giorni dalla notifica degli atti impugnati.

Infine, con il **terzo motivo** la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2718 c.c., degli artt. 24,25 e 26 quinto comma , 49 e 57 secondo comma del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 5 quinto comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 e degli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la sentenza impugnata, dopo aver negato valenza probatoria agli estratti di ruolo, ha affermato che l'estratto della cartella di pagamento è insufficiente a provare il credito tributario e l'esistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento della esecuzione.

E' preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, che attiene all'ammissibilità stessa della originaria opposizione perché proposta oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.

Esso è fondato.

La ricorrente ha riprodotto la sua eccezione di inammissibilità della opposizione proposta già in primo grado e ribadita in appello, per intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c. dalla facoltà di muovere contestazioni relative alle irregolarità formali delle intimazioni di pagamento e delle cartelle, essendo stata l'azione promossa oltre il termine di venti giorni dalla notifica degli atti impugnati. Ha ottemperato all'onere, imposto dall'art. 366, n. 6 c.p.c., di indicare in quale atto tali conclusioni erano state tratte, e ove lo stesso sia reperibile all'interno del fascicolo.

Ha puntualizzato che con l'opposizione la de Vitis aveva contestato in primo luogo la regolarità della notifica sia delle cartelle di pagamento che delle successive intimazioni. Ha documentato che le due cartelle di pagamento a monte delle intimazioni opposte erano state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale con notifica ricevuta l'una il 15.2.2007 e l'altra notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con il compimento delle

formalità prescritte dall'ufficiale giudiziario il 22.12.2006.e che anche le due intimazioni di pagamento erano state regolarmente notificate con notifica ricevuta dall'opponente, come dalla stessa dichiarata nella opposizione, in data 20.1.2011. L'opposizione proposta, che può essere qualificata in termine di opposizioni agli atti esecutivi atteso che con essa si contesta in primo luogo la regolarità del procedimento notificatorio e si contesta la regolarità formale e la completezza delle cartelle, è stata proposta solo in data 12.9.2001, e quindi ben oltre il termine di venti giorni sia rispetto alle cartelle che anche rispetto alle intimazioni.

L'opponente doveva quindi essere dichiarata decaduta dalla facoltà di proporre opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione proposta inammissibile.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi.

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

Le spese (relative a tutti e tre i gradi del giudizio) seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ma la ricorrente non è uscita soccombente dal giudizio di cassazione. La Corte dà atto pertanto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Pone a carico della controricorrente le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente e le liquida in complessivi euro 2.000,00 per il giudizio di cassazione, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali; euro 1.400,00 per il primo grado, di cui euro 700,00 per onorari, 500,00 per diritti e 200,00 per esborsi; euro 1.200,00 per l'appello, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 20 ottobre 2015

L.M.